



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA



---

# **STATUTO**

## **ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA ED AUTOMAZIONE EDIFICI**

*COSTITUITA NELL'AMBITO DELLA FEDERAZIONE ANIE*

Approvato dall'Assemblea tramite Referendum  
il 10 dicembre 2007

## **ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE**

L'Associazione Italiana Sicurezza ed Automazione Edifici – ANCISS – aderisce alla Federazione ANIE.

L'Associazione ha sede in Milano e può avere sedi secondarie in Italia ed all'estero.

## **ART. 2 SCOPI**

L'Associazione, nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo della Federazione ANIE, ha per scopo la tutela sul piano tecnico-economico e di immagine del settore di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore medesimo.

L'Associazione può aderire ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione.

L'Associazione persegue le finalità sopra indicate nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dallo Statuto della Federazione ANIE; ispira le proprie azioni, funzioni e scopi al Codice Etico di Confindustria.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue finalità di lucro ed assume gli scopi sociali seguenti:

- a) qualificare il settore della sicurezza e dell'automazione degli edifici nel rispetto di adeguati livelli di etica professionale ed elevata qualità dei prodotti, degli impianti, dei sistemi e dei servizi;
- b) concorrere alla formazione ed al costante aggiornamento delle normative tecniche, nazionali ed internazionali, attraverso l'impiego di propri rappresentanti nelle competenti sedi;
- c) sollecitare e promuovere la formazione di strutture associative nazionali ed internazionali;
- d) promuovere forme di collaborazione tra le Imprese associate;
- e) favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle Imprese associate organizzando ricerche, studi, dibattiti e convegni volti a migliorare la produzione ed i servizi;
- f) promuovere e partecipare ad iniziative idonee per garantire la qualità dei prodotti anche mediante l'istituzione di appositi marchi di qualità e la predisposizione di norme tecniche specifiche;
- g) assumere iniziative di carattere promozionale e pubblicitario, atte a caratterizzare positivamente l'immagine delle Imprese associate e del settore, con particolare riguardo alle mostre specializzate;
- h) intervenire nelle sedi competenti per la tutela delle Imprese associate nei processi di formazione di leggi e regolamenti che interessano il settore;
- i) rendere disponibili alle Imprese associate servizi di consulenza ed assistenza tecnica, economica e legale;
- j) promuovere l'istituzione e lo svolgimento di corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale di personale tecnico.

## **ART. 3 ASSOCIATI**

Possono far parte dell'Associazione le Imprese che con organizzazione adeguata allo scopo sociale esercitano in Italia o comunque nei Paesi dell'Unione Europea attività diretta alla produzione di beni e servizi nel settore della progettazione, consulenza, installazione, costruzione, manutenzione e commercio di apparecchiature per la sicurezza e l'automazione degli edifici, impianti e sistemi integrati e gestione dei servizi di sicurezza, ed in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento. Dette Imprese aderiscono contestualmente alla Federazione ANIE.

Possono inoltre ottenere la qualità di associati Enti, Istituti, gruppi di Imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al primo comma, purché perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l'attività delle Imprese del settore.  
Essi aderiscono contestualmente alla Federazione ANIE.

#### **ART. 4 AMMISSIONE**

L'ammissione dell'Impresa avviene a seguito di domanda presentata all'Associazione. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione e dal Codice Etico, e deve essere corredata di tutti i dati di connotazione dell'Impresa stessa.

Le domande approvate dal Comitato Direttivo dell'Associazione sono dalla stessa poi sottoposte alla Federazione ANIE.

In caso di pronuncia negativa, comunque motivata, l'Impresa può chiedere un riesame della domanda di ammissione.

#### **ART. 5 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli Associati si obbligano:

- a) ad osservare il presente Statuto, le disposizioni attuative e regolamentari, il Codice Etico e le deliberazioni legittimamente adottate dai competenti Organi associativi;
- b) a tutelare e promuovere la migliore immagine del settore, improntando costantemente la propria attività a criteri di diligenza e correttezza nei confronti della clientela e della concorrenza, al fine di assicurare, con la fornitura di beni e servizi di qualità, un costante sviluppo del mercato;
- c) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione, con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati e con gli interessi di altre Associazioni costituite nell'ambito della Federazione ANIE;
- d) a rispettare gli obblighi contributivi;
- e) a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati di connotazione dell'Impresa;
- f) a fornire la propria collaborazione alle indagini che l'Associazione ritenesse necessario od utile svolgere nell'interesse del settore anche nel contesto di iniziative promosse dalla Federazione ANIE.

#### **ART. 6 RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE**

Ciascuna Impresa è rappresentata dai soggetti a ciò espressamente legittimati nell'ambito dell'Associazione stessa.

#### **ART. 7 DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

Il rapporto di associazione decorre dalla data di ammissione e scade al 31 dicembre dell'anno successivo.

Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato presentato dall'Associato formale atto di dimissioni, inviato almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata; la disdetta ha decorrenza dall' 1 gennaio dell'anno successivo.

Resta salva la facoltà di recesso in caso di modifiche al presente Statuto.

## **ART. 8 CONTRIBUTI**

Le Imprese associate sono tenute a versare all'Associazione i contributi determinati annualmente dal Comitato Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Le Imprese saranno tenute inoltre a versare eventuali quote straordinarie finalizzate a specifiche occorrenze e/o iniziative deliberate dal Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea. Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

## **ART. 9 SANZIONI**

Gli Associati che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto a partecipare alle assemblee;
- b) sospensione o decadenza dei rappresentanti dell'Associato che ricoprono cariche direttive;
- c) sospensione o decadenza dei rappresentanti dell'Associato che ricoprono cariche in Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti ed Organizzazioni;
- d) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
- e) espulsione.

## **ART. 10 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

La qualità di Associato si perde:

- a) per recesso volontario;
- b) per la perdita dei requisiti previsti;
- c) per recesso esercitato in caso di modifiche allo Statuto;
- d) per espulsione a causa di grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o dal Codice Etico;
- e) per espulsione a causa di prolungata morosità.

La perdita della qualità di Associato non esonera dal rispetto degli impegni assunti. L'eventuale inadempimento agli obblighi contributivi dà luogo al recupero dei crediti e degli interessi di mora secondo le procedure di legge.

## **ART. 11 ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente.

Possono far parte degli Organi sociali i legali rappresentanti delle Imprese o le persone di rilievo nell'organizzazione dell'Impresa munite di espressa delega.

La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche sociali deve essere a scrutinio segreto.

Tutte le persone investite di cariche sociali che non intervengano, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite su proposta del Comitato Direttivo.

Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

In deroga alle disposizioni sopra riportate, l'Associazione può disporre anche dei seguenti Organi:

- d) il Tesoriere;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Collegio dei Probiviri.

## **ART. 12 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Imprese associate. E' ammessa la delega, ma ogni delegato non può avere più di due deleghe, oltre a quella conferitagli dall'Impresa di appartenenza.

L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Le riunioni formali sono presiedute da un Presidente della riunione scelto tra i presenti, su proposta del Presidente dell'Associazione, e votato con alzata di mano.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario dell'Associazione, che funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di impedimento del medesimo, il Segretario è designato dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Le deliberazioni di ciascuna assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Copia di tale verbale è inviato a tutti gli Associati e per conoscenza alla Presidenza ed alla Direzione Generale della Federazione ANIE, entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

## **ART. 13 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Spetta all'Assemblea:

- a) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente dell'Associazione circa l'andamento dell'Associazione;
- b) procedere, ogni anno pari, all'elezione del Presidente nonché dei componenti del Comitato Direttivo dell'Associazione;
- c) procedere, ogni anno pari, all'elezione del Rappresentante della Piccola e Media Impresa nella Giunta della Federazione ANIE;
- d) procedere, ogni anno pari, all'elezione di propri ulteriori Rappresentanti nella Giunta della Federazione ANIE secondo i criteri stabiliti dalla Federazione stessa;
- e) procedere alla rielezione del Presidente, in caso di dimissioni o impedimento del Presidente in corso di mandato; il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore;

- f) approvare il rendiconto consuntivo annuale ed i contributi associativi;
- g) deliberare le modifiche statutarie;
- h) deliberare la costituzione di Sezioni merceologiche e professionali;
- i) deliberare variazioni nell'ambito di propria competenza;
- j) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- k) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'Ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui alle lettere g) ed i) devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta della Federazione ANIE, per verificare la coerenza con i principi dello Statuto federativo e nel rispetto delle competenze delle altre Associazioni federate.

In deroga alle disposizioni sopra riportate, l'Assemblea può procedere anche all'elezione dei seguenti Organi:

- a) il Collegio dei Revisori;
- b) il Collegio dei Proibiviri.

#### **ART. 14 DIRITTO DI VOTO**

Ogni Impresa associata ha diritto ad un voto, ed ha inoltre diritto a voti supplementari in relazione al numero dei dipendenti che operano in Italia nel Settore specifico, e precisamente ad un voto supplementare (in aggiunta al primo) per ogni intero scaglione di 50 dipendenti, sino al massimo di tre voti.

#### **ART. 15 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria una volta all'anno, entro il mese precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea annuale ordinaria della Federazione ANIE.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente, o ne sia fatta richiesta da tanti Associati che corrispondano ad almeno un terzo dei voti spettanti alle Imprese associate, o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, della prima e della seconda convocazione nonché l'Ordine del giorno dettagliato.

L'avviso è inviato, con fax, con lettera raccomandata o tramite E-mail, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

#### **ART. 16 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE**

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti agli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti agli Associati.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia posta all'Ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento dell'Associazione, nel qual caso è sempre necessario che siano presenti almeno i due terzi delle Imprese associate che ne rappresentino la maggioranza dei voti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, senza tenere conto degli astenuti, con voto palese.

Le deliberazioni relative a persone devono essere assunte esclusivamente a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Associazione devono essere adottate con le maggioranze rispettivamente previste dagli Art. 32 e 33 del presente Statuto.

#### **ART. 17 DELIBERE A MEZZO REFERENDUM**

L'Assemblea può deliberare anche a mezzo di referendum.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data di invio della lettera raccomandata con la quale viene indetto il referendum.

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di almeno un terzo delle Imprese associate che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti alle Imprese associate.

Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del presente Statuto.

L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento dell'Associazione.

#### **ART. 18 COMITATO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di dieci Membri.

Sono Membri del Comitato Direttivo:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) il Vicepresidente dell'Associazione;
- c) i Rappresentanti eletti nella Giunta della Federazione ANIE nominati ai sensi dell'art. 13, lettere c) e d) del presente Statuto;
- d) i Membri nominati dall'Assemblea dell'Associazione, in un numero minimo di sei;
- e) i Rappresentanti delle eventuali Sezioni professionali e merceologiche di cui all'art. 27 del presente Statuto;
- f) l'ex Presidente che per ultimo ha rivestito la carica, con voto consultivo;
- g) i componenti scelti tra personalità di particolare competenza e professionalità, con voto consultivo.

Nessuna Sezione professionale o merceologica potrà avere in Comitato Direttivo una rappresentanza superiore alla metà meno uno del totale dei Membri.

## **ART. 19 CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente per sua iniziativa o per richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno.

La convocazione avviene con avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'Ordine del giorno dettagliato.

L'avviso è inviato con lettera raccomandata o telegramma, anticipato via fax, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a tre giorni lavorativi, purché la convocazione avvenga tramite telegramma e sia anticipata via fax.

## **ART. 20 ATTRIBUZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo:

- a) indirizza e dirige l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive date dall'Assemblea;
- b) esprime il proprio parere motivato sulle domande di ammissione all'Associazione;
- c) delibera l'adesione ad Associazioni nazionali, estere o sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore purché non vi aderisca già la Federazione ANIE;
- d) è responsabile della gestione economica dell'Associazione, la quale può essere delegata al Presidente dell'Associazione;
- e) propone all'Assemblea la costituzione delle Sezioni;
- f) predispone ed approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione e determina i contributi a carico delle Imprese associate, dandone comunicazione alla Federazione ANIE;
- g) predispone il preconsuntivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera eventuali contributi aggiuntivi a carico delle Imprese associate per sopperire a particolari esigenze comuni informandone la Federazione ANIE;
- i) su proposta del Presidente, può affidare a propri membri determinati incarichi su materie di competenza dell'Associazione;
- j) provvede alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti, Commissioni ed Organi nei quali sia opportuna la rappresentanza dell'Associazione;
- l) nomina le Commissioni per determinati scopi e lavori chiamandovi a farne parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
- m) nomina tra i propri membri il Vicepresidente;
- n) coopta nel Comitato Direttivo personalità di particolare competenza e professionalità, con voto consultivo;
- o) nomina la Commissione di designazione del Presidente.

## **ART. 21 DELIBERE DEL COMITATO DIRETTIVO**

Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le votazioni avvengono con voto palese e a maggioranza di voti presenti, senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun Membro ha diritto ad un voto; non sono consentite deleghe.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa il Segretario dell'Associazione con voto consultivo. Il Segretario funge anche da Segretario del Comitato Direttivo. In caso di impedimento il Segretario della riunione è designato dal Presidente tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo risultano da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento da un Membro designato a maggioranza dai presenti.

## **ART. 22 PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto e negli anni pari, su proposta del Comitato Direttivo il quale potrà anche avvalersi di una Commissione di designazione.

Il Comitato Direttivo decide a scrutinio segreto e formula la propria proposta all'Assemblea.

Il Presidente dura in carica un biennio dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato.

Il Presidente uscente può essere rieletto ma per non più di due bienni dei quali il secondo non consecutivo.

Fin quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi per le iniziative riguardanti il settore merceologico rappresentato che non risultino in contrasto con lo Statuto e con la politica generale ed organizzativa della Federazione ANIE e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi della Federazione ANIE.

Il Presidente dell'Associazione è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione ANIE; egli si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente della Federazione ANIE anche ai fini del necessario coordinamento ed unità di indirizzo con la Federazione stessa.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione, è il garante della esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Presidente, sulla base dei poteri a lui conferiti dal Comitato Direttivo, assicura la corretta gestione economica dell'Associazione.

In caso di dimissioni o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente fino a nuova elezione cui deve essere provveduto entro tre mesi.

## **ART. 23 VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri, a scrutinio segreto.

Il Vicepresidente dell'Associazione coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Assume inoltre incarichi specifici che svolge con l'autonomia decisionale riconosciutagli dal mandato del Comitato Direttivo.

Il suo mandato dura quanto il Comitato Direttivo del quale fa parte.

In caso di dimissioni o impedimento, il Comitato Direttivo nomina entro tre mesi un nuovo Vicepresidente.

## **ART. 24 TESORIERE**

Secondo la deroga prevista dall'art. 11, fino al 31 dicembre 2000 il Comitato Direttivo può nominare un Tesoriere, scelto tra i rappresentanti delle Imprese associate.

Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente ad intrattenere rapporti con Istituti bancari ed effettuare ogni relativa operazione.

Il Tesoriere presenta i progetti di bilancio preventivo e consuntivo alla verifica del Collegio dei Revisori dei Conti ed alla approvazione del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

Assicura la regolarità contabile, amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

E' incompatibile la sua partecipazione ad altri Organi dell'Associazione.

## **ART. 25 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Secondo la deroga prevista dagli art. 11 e 13, fino al 31 dicembre 2000 l'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Membri che scelgono tra loro il Presidente del Collegio.

La carica di Revisore è incompatibile con altre cariche sociali.

Il Collegio svolge attività di controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Può prendere visione in ogni momento delle scritture contabili.

Riferisce al Presidente ed al Comitato Direttivo attraverso le relazioni che debbono accompagnare i bilanci di esercizio ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario per il corretto andamento della gestione.

## **ART. 26 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Secondo la deroga prevista dagli art. 11 e 13, fino al 31 dicembre 2000 l'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri, composto da tre Membri che scelgono tra loro il Presidente del Collegio.

La carica di Probiviro è incompatibile con altre cariche sociali.

Il Collegio decide in via equitativa sulle controversie insorgenti tra le Imprese associate e tra queste e l'Associazione.

E' l'organo disciplinare per le ipotesi di violazione delle norme statutarie e per i comportamenti comunque incompatibili con i fini istituzionali dell'Associazione.

A tal fine ha facoltà di adottare, svolta la occorrente istruttoria per l'accertamento degli addebiti e sentiti personalmente gli inquisiti, i seguenti provvedimenti motivati:

- a) richiamo ufficiale, consistente nel richiamo all'ordine dell'Associata in via formale, con lettera raccomandata;
- b) temporanea esclusione dall'attività sociale per la durata massima di sei mesi, fermo restando l'obbligo a versare ugualmente le quote associative, i contributi aggiuntivi e quant'altro previsto dallo Statuto;
- c) espulsione per gravi comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione ed ai suoi fini istituzionali.

Le pronunce del Collegio dei Probiviri sono inappellabili, salvo il caso di appello ai Probiviri della Federazione ANIE.

## **ART. 27 SEZIONI PROFESSIONALI E MERCEOLOGICHE**

In seno all'Associazione le Imprese associate aventi attività affine di particolare rilevanza potranno essere riunite in Sezioni che costituiscano realtà significative della massima possibile integrazione di interessi professionali e merceologici comuni.

Alla Sezione spetta – nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione – la competenza dei problemi merceologici riguardanti le Imprese di appartenenza alla stessa Sezione.

Ciascuna Sezione, attraverso l'Assemblea delle Imprese ad essa facenti capo, designa negli anni pari un proprio Coordinatore che rappresenta la Sezione stessa nelle sedi appropriate e ne cura gli interessi.

La carica di Coordinatore dura un biennio; il Coordinatore può essere rieletto ma per non più di due bienni. In caso di dimissioni o impedimento, entro tre mesi deve essere nominato un nuovo Coordinatore.

Il Coordinatore fa parte di diritto del Comitato Direttivo dell'Associazione, insieme ad eventuali rappresentanti ulteriori della Sezione stessa, nel numero stabilito dal Comitato Direttivo considerata la rilevanza della Sezione stessa.

L'Assemblea di ciascuna Sezione deve essere convocata almeno una volta all'anno, prima della data fissata per l'Assemblea dell'Associazione.

L'Assemblea di Sezione, ogni anno pari, designa tra i suoi Membri un Comitato di Direzione con la funzione di assistere il Coordinatore nella gestione delle funzioni di competenza della Sezione.

Le elezioni di persone a cariche direttive nelle Sezioni sono effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Ciascuna Sezione può darsi un regolamento che deve essere approvato dal Comitato Direttivo.

## **ART. 28 SEZIONI TERRITORIALI**

Nelle regioni dove sono presenti almeno dieci Imprese associate possono essere costituite le Sezioni regionali.

Qualora si raggiunga il numero minimo di dieci Associate aggregando Imprese residenti in regioni confinanti possono essere costituite le Sezioni interregionali.

La costituzione delle Sezioni territoriali deve essere approvata dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea delle Imprese riunite nelle Sezioni territoriali elegge il Comitato di Coordinamento, composto dai rappresentanti di tre Associate, il quale nomina nel suo ambito un delegato che presiede alle attività della Sezione e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo, qualora la Sezione stessa non vi sia rappresentata.

Le Sezioni territoriali possono svolgere attività rivolte all'espansione dell'Associazione ed allo svolgimento di iniziative locali in accordo con gli scopi dell'Associazione.

## **ART. 29 UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si avvale di una propria struttura di Segreteria ed utilizza i servizi messi a disposizione dalla Federazione ANIE per lo svolgimento della propria attività.

La Segreteria opera sulla base degli indirizzi del Presidente e del Comitato Direttivo, in accordo con il Direttore Generale della Federazione ANIE.

Il Segretario assicura la gestione ed il funzionamento dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dei suoi Organi statutari.

In deroga alle disposizioni sopra riportate, fino al 31 dicembre 2000 l'Associazione, per la gestione della propria attività, può avvalersi anche della sua struttura preesistente, in accordo con il Direttore Generale della Federazione ANIE.

### **ART. 30 ESERCIZI SOCIALI – BILANCI**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio deve essere compilato, a cura del Comitato Direttivo, un bilancio di previsione ed un rendiconto consuntivo.

Il rendiconto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e notificato alla Federazione ANIE.

Il bilancio di previsione, predisposto ed approvato dal Comitato Direttivo, deve essere notificato alla Federazione ANIE.

In deroga alle disposizioni sopra riportate, fino al 31 dicembre 2000 l'Associazione può avvalersi del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dagli art. 24 e 25 del presente Statuto.

### **ART. 31 PATRIMONIO**

In deroga alle norme dello Statuto della Federazione ANIE, fino al 31 dicembre 2000 il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati, dai saldi attivi degli esercizi precedenti, da lasciti, donazioni, contributi straordinari, ecc.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

### **ART. 32 MODIFICHE ALLO STATUTO**

Le modificazioni del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria. Quando l'Assemblea delibera per referendum, per l'esercizio del diritto di voto deve trascorrere un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni dalla data di invio della lettera raccomandata con la quale viene indetto il referendum.

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un terzo delle Imprese associate che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti nel complesso delle Imprese associate, senza tenere conto degli astenuti.

Tali modifiche dovranno essere approvate dalla Giunta della Federazione ANIE, per verificare la coerenza con i principi dello Statuto federativo e nel rispetto delle competenze delle altre Associazioni federate.

Agli Associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso dall'Associazione, da comunicarsi con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

### **ART. 33 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea.

Tale Assemblea deve essere convocata quando sia richiesta da tanti Associati che rappresentino almeno la metà della totalità dei voti spettanti agli Associati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle Imprese associate che rappresentino la maggioranza dei voti.

Per la validità della delibera di scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli Associati presenti o rappresentati nell'Assemblea.

Tale delibera deve essere tempestivamente comunicata alla Federazione ANIE per i riflessi sull'assetto federativo.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

### **ART. 34 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni dello Statuto della Federazione ANIE.

■